

## REGOLAMENTO (CEE) N. 114/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1993

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1993 per taluni prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per il primo periodo, ossia dal 1° gennaio al 31 marzo 1993;

considerando che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo

interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che le (concessioni) previste dall'accordo siano (concesse) indistintamente ai prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>1</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.